

----- **ATTO ISTITUTIVO DEL TRUST “NOME COGNOME”** -----

Numero del repertorio: 00/00 ----- Numero della raccolta: 00/00 -----

L'anno duemila, il giorno 00 del mese di, alle ore 00:00 in, nel mio studio sito al civico numero di via,; avanti a me Dottor Notaio in Iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di; alla presenza dei testimoni, signori: -----

1) Nome Cognome, nato/a a Località, il 00/00/0000 2) Nome Cognome nato/a a Località, il 00/00/0000 -----

----- **SONO COMPARSI:** -----

Nome Cognome, nato/a a Località, il 00/00/0000, residente in Località, via, numero civico 00, Cap 00000 (XX), codice fiscale XXXXXX00X00X000X e Nome Cognome, nato/a a Località, il 00/00/0000, residente in Località, via, numero civico 00, Cap 00000 (XX), codice fiscale XXXXXX00X00X000X -----

Nome Cognome è indicato nel presente “Strumento” come “Disponente”, nel significato di cui all’articolo 1.1 T(J)L): -----

Nome Cognome come “Guardiano” del TRUST. -----

Detti comparanti, della cui identità personale e poteri io Notaio sono certo, alla presenza dei suddetti testimoni, si rivolgono a me Notaio per la stipula del presente Atto. -----

----- *premessi che:* -----

a) il presente atto istitutivo è sopra e oltre indicato anche come “Strumento”; -----

b) i “Disponenti” a norma dell’art. 10 (12) T(J)L, intendono assicurare ai figli “nomi cognomi” e ai loro discendenti un avvenire sereno, dignitoso, consono al loro abituale tenore di vita nominandoli “Beneficiari finali del TRUST”; in tal guisa il presente “Strumento” è a tutti gli effetti un “TRUST auto dichiarato di segregazione patrimoniale” in ossequio all’Articolo 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 che recita “Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà”; -----

c) i disponenti intendono altresì disporre una regolamentazione, individuata nel presente “TRUST di scopo” (il quale viene indicato nel presente “Strumento”), per l’attuazione di tali sopradescritte inderogabili ed imprescindibili finalità; -----

d) i disponenti dichiarano che i beni e i diritti in oggetto di conferimento sono di loro piena ed esclusiva proprietà e titolarità; che è opportuno e doveroso costituire i beni sotto elencati in un patrimonio separato, avente gli scopi indicati, predisponendo uno “strumento” per prevenire e risolvere eventuali dissensi nella gestione e amministrazione dei beni e dei loro frutti; che ai sensi degli art. 1322, 2° c. e 2645 ter c.c. ritenendo dunque i suddetti interessi inequivocabilmente onorevoli *de jure et de facto, in re ipsa* meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico internazionale ed italiano; -----

e) i disponenti intendono dunque disporre una regolamentazione, individuata nel presente “TRUST di scopo” (il quale viene indicato nel presente “Strumento”), per l’attuazione di tali sopradescritte finalità; all’uopo, intende dotare il “TRUST” con le attribuzioni patrimoniali descritte nel documento che al presente “Strumento” si allega con lettera “A”, riservandosi la possibilità di effettuare in futuro ulteriori eventuali apporti; -----

f) i disponenti dichiarano che i beni e i diritti in oggetto di conferimento sono in piena ed esclusiva proprietà e titolarità, e che quindi intendono impiegarli secondo le disposizioni di questo “Strumento”; -----

g) al TRUST nascente da questo Strumento si applicano le disposizioni della Convenzione de l’Aja del 1° luglio 1985, ratificata dalla Repubblica Italiana in forza della

legge 16 ottobre 1989, n. 364, ed entrata in vigore il 1° gennaio 1992, salve disposizioni di maggiore favore e dunque ai fini della suddetta Convenzione, per TRUST s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente con atto tra vivi o mortis causa qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico; -----

h) i Disponenti nominano il Guardiano (enforcer) del TRUST che avrà le funzioni e i poteri stabiliti nella Jersey Trusts Law; in caso di dimissioni, morte o impossibilità del nominato Guardiano, sarà nominato un nuovo guardiano dai beneficiari finali maggiorenni all'unanimità o dal Tribunale di Località su ricorso di uno qualsiasi dei medesimi. -----

TUTTO CIÒ PREMESSO, -----

e ritenuto, onde di questo atto formi parte integrante e sostanziale, conviene e stipula quante segue. -----

TITOLO I – ISTITUZIONE DEL TRUST -----

1) DENOMINAZIONE DEL TRUST -----

1.1. Il “TRUST” istituito con questo “Strumento” è denominato “**NOME COGNOME**”.

1.2. Con l’espressione “TRUST” si indica in questo “Strumento” il complesso dei rapporti giuridici cui lo “Strumento” stesso dà origine. -----

2) REVOCABILITÀ DEL TRUST -----

2.1. Ai sensi dell’articolo 40(1) (a) T(J)L, il “TRUST” è revocabile completamente o in parte; inoltre è modificabile. -----

3) DURATA DEL TRUST -----

3.1. Il TRUST è a tempo indeterminato. -----

3.2. Ai sensi dell’articolo 43(3) T(J)L, i “Beneficiari Finali del TRUST” (come oltre definiti), qualora abbiano tutti compiuto il 50° (cinquantesimo) anno di età e siano trascorsi almeno 10 (dieci) anni dal decesso del/i “Disponente/i” (le due clausole devono risultare entrambe soddisfatte), hanno facoltà, se unanimi, di porre termine al “TRUST” e di pretendere che il “Trustee” effettui le attribuzioni ad essi dovute. -----

4) DOMICILIO DEL TRUST E SEDE DELLA SUA AMMINISTRAZIONE --

4.1. Il “TRUST” ha domicilio in via n. Cap 00000 - Località -----

4.2. Presso il domicilio del “TRUST” hanno pure domicilio il “Disponente” i “Trustees” e il “guardiano”. -----

4.3. Nel domicilio del “TRUST” ha sede l’amministrazione del TRUST e ivi deve essere tenuta tutta la documentazione del “TRUST” e quella inerente dei “Beni in TRUST” (come oltre definiti) e la sua amministrazione. -----

5) LEGGE APPLICABILE -----

5.1. Il “TRUST” è regolato dalla legge di Jersey denominata “TRUST (Jersey) Law 1984”, come consolidata a seguito delle modifiche da ultimo apportate dalla “TRUST (fino all’attuale Amendment n. 7) (Jersey) Law 2018” e, in mancanza di disposizioni espresse della “TRUST (Jersey) Law 1984”, dalle norme dell’Ordinamento di Jersey (detta normativa è indicata nel presente “Strumento” anche come “Legge Applicabile” o “T(J)L”). -----

5.1.1 AI SENSI DELLA LEGGE 16 ottobre 1989, n. 364 Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai TRUSTS e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985 Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 novembre 1989, n. 261, S.O. 2. ----

5.2. Nei casi in cui il presente “Strumento” disponga l’applicazione della legge italiana e ciò non sia invece ritenuto possibile ai sensi della “Legge Applicabile”, le clausole del presente “Strumento” ove si faccia riferimento alla legge italiana, si intendono modificate con il riferimento alla “Legge Applicabile” e il giudice, anche italiano, decide applicando la “Legge Applicabile” e non la legge italiana. -----

5.3. Ai sensi dell’articolo 41 T(J)L, il “Disponente”, può in qualsiasi momento sostituire, di comune accordo, la “Legge Applicabile” con altra legge le cui disposizioni siano ritenute maggiormente confacenti con lo scopo del “TRUST”. -----

5.4. Qualora uno dei “Disponenti” non sia più in vita o sia divenuto incapace, la sostituzione della “Legge Applicabile” sarà rimessa al disponente superstite o ai disponenti superstiti o abili. -----

5.5. Qualora tutti i “Disponenti” non siano più in vita, la sostituzione della “Legge Applicabile” deve essere consentita dal “Guardiano”. -----

5.6. Qualora la “Legge Applicabile” sia sostituita, i “Disponenti” o il “Guardiano” devono modificare le disposizioni di questo “Strumento” che siano incompatibili con la nuova “Legge Applicabile” o si rendano rispetto ad essa eccessivamente onerose. -----

----- **6) GIURISDIZIONE** -----

6.1. Ove la “Legge Applicabile” non lo impedisca e in subordine rispetto all’applicazione della procedura di conciliazione e di arbitrato di cui all’articolo 33 del presente “Strumento”, ogni controversia relativa all’istituzione, alla validità, agli effetti e alla amministrazione del “TRUST” o ai diritti dei “Beneficiari” o ai diritti, agli obblighi e ai comportamenti di qualsiasi altro soggetto menzionato in questo “Strumento” è sottoposta alla magistratura italiana, foro di **Località**. -----

6.2. Ove la “Legge Applicabile” non lo impedisca, i poteri attribuiti all’Autorità Giudiziaria dagli articoli 46, 47 e 51 T(J)L sono esercitabili anche dalla magistratura italiana, foro di **Località**. -----

----- **7) LIBRO DEGLI EVENTI** -----

7.1. Qualsiasi decisione adottata dal/i “Disponente/i” e dai “Trustees” e dal “Guardiano” e qualsiasi attività dai predetti compiuta con riferimento al “TRUST”, alla “TRUST Property” e ai “Beneficiari finali del TRUST”, deve essere verbalizzata o annotata sul “Libro degli Eventi”. -----

7.2. Sul “Libro degli Eventi” deve essere anzitutto trascritto il presente “Strumento”; devono pure essere trascritte le sue eventuali future modificazioni. -----

7.3. Il “Libro degli Eventi” è conservato dai “Disponenti/Trustees” presso il domicilio del “TRUST”, il quale, su richiesta lo esibiscono solo ai “Beneficiari” e al “Guardiano”, fatti salvi i casi di esibizione obbligatoria previsti dalla legge oppure i casi in cui detta esibizione si renda opportuna per il perseguimento degli scopi per i quali il “TRUST” è istituito. Di ogni esibizione a soggetti diversi dai “Disponenti/Trustees” e dal “Guardiano” è fatta menzione nel “Libro degli Eventi”. -----

----- **8) FORMA DEGLI ATTI E DELLE COMUNICAZIONI - CONSENSI E PARERI - RISERVATEZZA** -----

8.1. Gli atti che i Disponenti, i Trustees, e ogni altro soggetto compiano in relazione al, e in conseguenza del, presente “Strumento”, debbono avere, a pena di nullità, la forma scritta, fatte salve le diverse formalità previste dal presente “Strumento” per il compimento di specifici atti. -----

8.2. Tutte le comunicazioni contemplate nel presente “Strumento” debbono essere effettuate in modo che sia assicurata la prova della loro ricezione da parte del destinatario. -----

8.3. Ai sensi dell’articolo 29 T(J)L, i “Disponenti”, i “Trustees” e il “Guardiano” debbono osservare, nell’esecuzione del loro incarico, la massima riservatezza possibile e quindi non devono consegnare a nessuno alcun documento né devono comunicare a nessuno alcuna informazione riguardante o relativa al “TRUST” o alle motivazioni del loro operato, a meno che lo consenta una disposizione di questo “Strumento” oppure vi sia un ordine di giustizia oppure essi lo considerino necessario od opportuno per esercitare i loro poteri, per adempiere a obbligazioni, per agire o difendersi in un procedimento giudiziario, per ottenere un parere professionale o per perseguire l’interesse del “TRUST” o di un “Beneficiario”. -----

----- **9) NOZIONE DI INCAPACITÀ E DI MANCANZA** -----

9.1. Ogni qualvolta nel presente “Strumento” si faccia riferimento alla “incapacità” di un soggetto o al fatto che un soggetto sia “incapace”, si intende con tale espressione la inidoneità di quel soggetto ad attendere in modo stabile, vigile e pronto alle incombenze

della funzione cui il termine è riferito, attestata con perizia munita delle sottoscrizioni di tre medici, uno fra i quali specializzato in neurologia e uno in psichiatria, nominati dal Presidente dell'Ordine dei Medici del luogo di residenza del soggetto della cui incapacità si tratta, su richiesta di qualsiasi interessato. -----

9.2. L'attestazione di "incapacità" è annotata sul "Libro degli Eventi" a cura dei "Trustees". -----

9.3. L'attestazione di "incapacità" comporta la cessazione del soggetto "incapace" dalle funzioni e dagli incarichi assunti in dipendenza del presente "Strumento". -----

9.4. Ai fini che precedono, si considera comunque "incapace" la persona fisica che sia dichiarata legalmente incapace di agire o che, in relazione all'attività da compiere o alla funzione da svolgere, debba essere assistita da un curatore o da un amministratore di sostegno. -----

9.5. Ogni qualvolta nel presente "Strumento" si faccia riferimento al concetto di "mancanza" di un soggetto, si allude al fatto che egli non possa esercitare una sua funzione o una sua attività a causa di sua premorienza, di sua "incapacità", di sua mancata assunzione di una carica o di sua cessazione da una carica. -----

10) MODIFICAZIONI DELLO "STRUMENTO" -----

10.1. In applicazione dell'articolo 9A(2) (a) T(J)L e dell'articolo 37 T(J)L, il presente "Strumento" può essere modificato solo con il concorso di ciascun "Disponente", laddove presenti. -----

TITOLO II – BENI DEL TRUST -----

11) BENI DEL TRUST (TRUST Property) -----

11.1. Per "TRUST Property", anche ai sensi dell'articolo 1.1.T(J)L, si intendono tutte le posizioni giuridiche soggettive, attive e passive, trasferite al "TRUST" o che i "Trustees" dichiarino di includervi successivamente o che il presente "Strumento" disponga di includervi; i singoli beni e diritti facenti parte della "TRUST Property" si designano anche come "Beni del TRUST" o "Beni in TRUST". -----

11.2. Ciascun "Disponente/Trustee", contestualmente alla istituzione del "TRUST", dichiara di dotarlo mediante l'attribuzione della piena proprietà dei beni elencati nel documento allegato al presente "Strumento" con lettera "A", affinché essi formano l'iniziale "TRUST Property". -----

11.3. Fanno altresì parte della "TRUST Property", anche ai sensi dell'articolo 8.1.(b) T(J)L: a) ogni altro bene o diritto che i "Disponenti/Trustees" in ogni tempo apportino alla "TRUST Property"; -----

b) ogni altro bene o diritto che sia in ogni tempo apportato alla "TRUST Property" da soggetti diversi dai "Disponenti/Trustees", con il consenso dei "Disponenti/Trustees" stessi o in loro mancanza con il consenso del "Guardiano"; -----

c) i frutti e gli incrementi dei beni della "TRUST Property" che non siano oggetto di distribuzione ai "Beneficiari del TRUST" e che i "Disponenti/Trustees" o i "Trustees" pertanto destini a incremento della "TRUST Property"; -----

d) ogni bene o diritto acquistato quale corrispettivo della alienazione di beni o diritti facenti parte della "TRUST Property" oppure quale reimpiego del corrispettivo di detta alienazione. -----

11.4. I "Disponenti/Trustees" o i Trustees, ove necessario od opportuno in funzione dello scopo del "TRUST", possono suddividere la "TRUST Property" in una pluralità di sottoconti; in tal caso essi tengono una contabilità separata di ciascun sottoconto. -----

12) REGIME E GESTIONE DELLA "TRUST PROPERTY" -----

12.1. I seguenti articoli sono da applicare sia ai "Disponenti/Trustees", sia, nel caso in cui i "Trustees" non siano più in vita o che diventino incapaci, ai "Trustees" di conseguenza nominati. -----

12.2. La "TRUST Property" appartiene ai "Trustees" come se (ai sensi dell'articolo 24(1) T(J)L) ne fossero i pieni, legittimi ed esclusivi proprietari, ma esercitando i loro poteri nell'interesse dei "Beneficiari finali del TRUST" in conformità con quanto disposto dal

presente “Strumento” (ai sensi dell’articolo 24(2) T(J)L), e senza divenire essi effettivi proprietari con diritto di disposizione sui beni del TRUST. -----

12.3. Ai sensi dell’articolo 54(1) (b) T(J)L, la “TRUST Property” costituisce patrimonio separato rispetto all’eventuale restante patrimonio dei “Trustees” o all’intero patrimonio dei “Trustees”. -----

12.4. La “TRUST Property” risponde esclusivamente delle obbligazioni derivanti dalla “TRUST Property”, dalla gestione del “TRUST” o dal comportamento dei “Trustees”, in riferimento alla gestione del “TRUST” e della “TRUST Property” e pertanto non risponde delle obbligazioni personali dei “Trustees” né delle obbligazioni dei “Trustees”, derivanti da ragioni diverse rispetto alla gestione del “TRUST”, cosicché, ai sensi dell’articolo 54(4) T(J)L, i creditori personali dei “Trustees” non hanno alcun diritto sulla “TRUST Property”. -----

12.5. Ai sensi dell’articolo 21(3) T(J)L, i “Trustees”, per quanto ragionevole, devono preservare e incrementare il valore della “TRUST Property”; in particolare, ne tutelano la consistenza, il titolo di appartenenza e il possesso. -----

12.6. Ai sensi dell’articolo 10(6) T(J)L, i “Trustees”, sono obbligati a tenere una rendicontazione della “TRUST Property” separata dalla rendicontazione del proprio restante patrimonio; e sono pure obbligati a evidenziare in ogni contesto la “TRUST Property” come patrimonio separato rispetto al proprio patrimonio residuale. -----

12.7. Qualora i beni della “TRUST Property” siano suscettibili di una intestazione, quale quella contenuta in Pubblici Registri o quella dei rapporti bancari, i “Trustees” sono tenuti a effettuare l’intestazione in capo a loro stessi, ma specificando che si tratta di una intestazione che effettuano nella loro qualità di “Trustees” del “TRUST”. -----

----- **TITOLO III – TRUSTEES** -----

----- **13) DEFINIZIONE** -----

13.1. Per “Trustees”, ove non diversamente specificato, si intende univocamente i “Trustees” nominati nel caso in cui i “Trustees” non siano più in vita o che diventino incapaci. -----

----- **14) NOMINA DEI TRUSTEES** -----

14.1. Alla nomina dei “Trustees” si procede individuandoli tra coloro i cui nominativi sono elencati nel documento di cui all’articolo 14.3. secondo il criterio di attribuire priorità nella nomina a colui che è elencato con il numero cardinale inferiore rispetto agli altri. -----

14.2. La formazione e la modifica del predetto elenco di cui all’articolo 14.2. è disciplinata come segue (anche in applicazione dell’articolo 9A(2) (a) e dell’articolo 9A(2) (e) della T(J)L): -----

a) detto elenco deve essere sempre composto da almeno 5 (cinque) nominativi; -----

b) detto elenco è formato inizialmente dal “Disponente”, il quale può in ogni tempo integrarlo o modificarlo; -----

c) in mancanza del “Disponente”, il potere di integrazione e modifica dell’elenco compete al “Guardiano”. -----

14.3. Ove il predetto elenco di cui all’articolo 14.3. presenti meno di 5 (cinque) nominativi e il “Disponente” non voglia o non possa integrarlo, alla sua integrazione provvede il “Guardiano”. -----

14.4. L’elenco, convenzionalmente denominato in questo “Strumento” come “Foglio 1”, recante i nominativi dei soggetti che possono essere designati a svolgere la funzione di “Trustees” è collocato dal “Disponente” in un luogo sicuro, conosciuto e accessibile sia da lui sia dal “Guardiano”. -----

14.5. La sostituzione o la modifica dell’elenco predetto vengono effettuate mediante la predisposizione di una scrittura privata non autenticata, sottoscritta dal “Disponente” e dal “Guardiano” recante la redazione di un nuovo elenco, sostitutivo del precedente, o mediante l’apposizione di emendamenti all’elenco stesso. -----

14.6. Le operazioni di sostituzione o di modifica dell’elenco debbono constare da verbale

la cui copia autentica deve essere inserita nel Libro degli Eventi. -----

----- **15) POTERI E DOVERI DEI DISPONENTI/TRUSTEES** -----

15.1. I “Trustees” svolgono i loro compiti, in coerenza con le finalità del “TRUST” e nell’interesse dei “Beneficiari finali del TRUST”, con piena discrezionalità e nel rispetto delle norme recate dal presente “Strumento” (in applicazione dell’articolo 9A(2)(h) della T(J)L), dalla legislazione italiana e dalla “Legge Applicabile” e, ai sensi dell’articolo 21 T(J)L, con la dovuta diligenza, così come farebbe una persona prudente, al meglio delle loro capacità e competenze, osservando la massima buona fede e, ai sensi dell’articolo 45(1)(b), agendo onestamente e con ragionevolezza. -----

15.2. I “Trustees” sono titolari di un generale e discrezionale potere di gestione e di investimento dei “Beni in TRUST” ed effettuano le operazioni di carattere finanziario per il tramite di un gestore professionale autorizzato all’esercizio dei servizi di investimento in Italia o nei Paesi aderenti all’Unione Europea o negli Stati Uniti d’America; in consonanza con gli scopi del “TRUST”, possono impiegare somme qualificate come frutti della “TRUST Property” per adempiere obbligazioni o esercitare poteri gravanti sulla “TRUST Property” e pure possono impiegare beni o denaro facenti parte della “TRUST Property” per adempiere obbligazioni o esercitare poteri gravanti sui frutti della “TRUST Property”. -----

15.3. I “Trustees” sono obbligati a tenere nel massimo conto l’amministrazione, la destinazione e la gestione della “TRUST Property”. -----

15.4. I “Trustees” tengono nel massimo conto possibile anche le espressioni di desiderio e le indicazioni che i “Beneficiari” in ogni tempo abbiano formulato per iscritto (“libro dei desideri”). I “Trustees” tengono nel massimo conto pure le indicazioni provenienti dal “Guardiano” (fermo restando che queste espressioni di desiderio e queste indicazioni non sono opponibili ai terzi, a meno che si tratti del consenso del “Guardiano” che il presente “Strumento” indichi come necessario per l’assunzione di talune decisioni o per il compimento di taluni atti). -----

15.5. I “Trustees”, inoltre: -----

a) hanno capacità processuale attiva e passiva rispetto al “TRUST”, alla “TRUST Property” e ai singoli beni che ne fanno parte; -----

b) possono comparire nella loro qualità di “Disponenti” o di “Trustees” dinanzi a notai e Pubbliche Autorità; -----

c) possono rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per ottenerne direttive. -----

15.8. I “Trustees” impiegano i frutti della “TRUST Property”, oltre che per effettuare le attribuzioni come oltre dovute ai “Beneficiari del TRUST”: -----

a) per effettuare manutenzioni, riparazioni e migliorie di beni della “TRUST Property”;

b) per pagare imposte; -----

c) per assolvere i costi di gestione e gli altri obblighi del “TRUST”, dei “Trustees” o derivanti dalla “TRUST Property”; -----

d) per incrementare, con i frutti che residuano dopo i predetti impieghi, la “TRUST Property”. -----

15.7. Ai sensi dell’articolo 27 T(J)L e dell’articolo 38(5)(6) e (7) T(J)L, i “Trustees” possono, utilizzare personalmente i frutti della “TRUST Property”. -----

15.9. Ai sensi dell’articolo 27 T(J)L e dell’articolo 38(5)(6) e (7) T(J)L, i “Trustees” possono utilizzare i frutti della “TRUST Property” oppure, ove questi non siano sufficienti, i beni della “TRUST Property”, a favore dei “Beneficiari finali del TRUST” o dei “Trustees” in caso di loro malattia o incapacità, affinché essi ricevano l’assistenza medica e personale e tutte le cure necessarie o anche solo opportune. Queste erogazioni vanno imputate a decurtazione di quanto dovuto al “Beneficiario del TRUST” in base alle regole recate dal presente “Strumento” e, per l’eccedenza, vanno considerate a fondo perduto e cioè senza obbligo di rimborso da parte del percettore. -----

15.11. Ai sensi dell’articolo 25 T(J)L, i “Trustees” possono delegare a terzi il compimento di singole attività per un tempo determinato. -----

15.12. Ai sensi dell'articolo 21(4) T(J)L, i "Trustees", salvo quanto diversamente disposto dal presente "Strumento", non possono ricavare alcuna utilità personale dal loro ufficio né possono attribuire alcun incarico professionale a, né delega retribuita a, né in alcun modo contrarre con, persone o enti con i quali essi o un proprio familiare o altra persona che sia con loro in rilevanti rapporti professionali o personali abbiano interessi in comune oppure un continuativo rapporto personale, patrimoniale o professionale. ---

15.13. Qualora uno dei trustees intenda stipulare un contratto col TRUST o costituire con esso una società, gli altri trustees rappresenteranno il TRUST in questo negozio giuridico, e delibereranno se e a che condizioni concluderlo; sarà necessaria la previa approvazione del Guardiano (Enforcer). -----

----- **16) REVOCA DEI TRUSTEES** -----

16.1. In considerazione del carattere fiduciario del suo incarico, i "Trustees" possono essere revocati in ogni tempo. -----

16.2. La revoca dei "Trustees" è decisa dai "Beneficiari finali del TRUST" qualora ne sussistano le condizioni indicate. -----

16.3. L'atto di revoca non è soggetto ad alcuna motivazione e ai soggetti revocati non è dovuta alcuna spiegazione. -----

16.4. Chi accetta la qualifica di "Trustee" del "TRUST", con essa accetta anche il predetto potere di revoca e rinuncia pertanto a qualsiasi risarcimento dei danni che possano derivargli da detta revoca. -----

----- **17) DIMISSIONI DEL TRUSTEE** -----

17.1. Le dimissioni dei "Trustees" vanno comunicate per iscritto ai "Beneficiari". -----

17.2. Le dimissioni del "Trustee" hanno effetto immediato se entri in carica almeno un altro "Trustee" tra quelli predisposti, oppure dal momento in cui ha effetto la nomina di un nuovo "Trustee" sostituto. -----

----- **18) OBBLIGHI DEL TRUSTEE CESSATO DALL' INCARICO** -----

18.1. Il "Trustee" cessato dall'incarico (o, in caso di sua morte o incapacità sopravvenuta, i suoi eredi o gli amministratori del suo patrimonio), in considerazione del fatto che egli perde qualsiasi diritto e potere con riferimento al "TRUST" e alla "TRUST Property", è tenuto, ai sensi dell'articolo 19(5) T(J)L e dell'articolo 34 T(J)L: -----

a) a porre in essere, senza indugio, ogni necessario atto per trasferire i beni della "TRUST Property" al nuovo "Trustee"; -----

b) a consegnare qualsiasi atto e documento in suo possesso che abbia attinenza con il "TRUST" o con la "TRUST Property"; -----

c) a fornire ogni informazione e avvertenza di cui il nuovo "Trustee" abbia ragionevolmente bisogno per essere in grado di assolvere senza difficoltà alle incombenze e alle obbligazioni inerenti l'ufficio. -----

18.2. Ai sensi dell'articolo 34(2) T(J)L, è consentito a chi consegna atti e documenti, a seguito di quanto precede, di farne e trattenerne copie per ragioni di propria tutela, sotto obbligo di massima riservatezza. -----

----- **19) COMPENSO DEI TRUSTEES** -----

19.1. Ai sensi dell'articolo 26 T(J)L, ai "Trustees" non è attribuito alcun compenso, ma hanno diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'espletamento del loro incarico. -----

19.2. I "Trustees" prelevano il rimborso delle proprie spese, con comunicazione al "Guardiano" dai proventi della "TRUST Property" o, in mancanza, dai beni appartenenti alla "TRUST Property" o dalla loro alienazione. -----

19.3. Ai "Trustees" non spetta, all'atto della cessazione del loro incarico, alcuna somma a titolo di indennità di fine rapporto. -----

----- **20) RESPONSABILITÀ DEL TRUSTEE** -----

20.1. I "Trustees" sono responsabili, ai sensi dell'articolo 30(10) T(J)L, per fraud (cioè frode o dolo), wilful misconduct (cioè condotta volontaria) e gross negligence (cioè colpa grave). -----

----- **21) RENDICONTO DEL TRUSTEE** -----

21.1. Ai sensi dell'articolo 21(5) T(J)L, i "Trustees" tengono una ordinata contabilità ed elaborano un'accurata rendicontazione della loro gestione. -----

----- **TITOLO IV – GUARDIANO** -----

22) NOMINA DEL GUARDIANO -----

22.1. Quale "Guardiano" del "TRUST" è nominato **il/la signor/a Nome Cognome, il/la** quale dichiara di accettare la nomina. -----

22.2. In ogni caso il "Guardiano" cessa dalla carica, viene nominato "Guardiano" il soggetto da individuarsi tra coloro i cui nominativi sono indicati nel documento di cui oltre all'articolo 22.3., secondo il criterio di attribuire priorità nella nomina a colui che è elencato con il numero cardinale inferiore rispetto agli altri. -----

22.3. La formazione e la modifica del predetto elenco di cui all'articolo 22.2. sono disciplinate come segue (anche in applicazione dell'articolo 9A.(2)(a) e dell'articolo 9A.(2)(e) della T(J)L): -----

a) detto elenco deve essere sempre composto da almeno tre nominativi; -----

b) detto elenco, convenzionalmente denominato in questo "Strumento" come "Foglio 3", è formato inizialmente dai "Trustees", i quali possono in ogni tempo integrarlo o modificarlo; -----

c) in mancanza dei "Trustees", l'elenco è integrato e modificato con decisione assunta dal suo curatore testamentario. -----

22.4. La sostituzione o la modifica dell'elenco vengono effettuate mediante scrittura privata non autenticata recante la redazione di un nuovo elenco, sostitutivo del precedente, o mediante l'apposizione di emendamenti all'elenco stesso. -----

22.5. Copia autentica della sostituzione, dell'integrazione o della modifica dell'elenco deve essere inserita nel Libro degli Eventi. -----

----- **23) POTERI E DOVERI DEL GUARDIANO** -----

23.1. Il "Guardiano" svolge i suoi compiti con piena discrezionalità e nel rispetto delle norme recate dal presente "Strumento", dalla legislazione italiana e dalla "Legge Applicabile", tenendo nel massimo conto possibile anche le espressioni di desiderio e le indicazioni che i "Trustees" in ogni tempo formulino per iscritto (fermo restando che queste indicazioni e queste espressioni di desiderio non sono opponibili ai terzi). -----

23.2. Ogni decisione e ogni atto per la cui adozione o effettuazione occorra il concorso del "Guardiano", sono subordinati al suo consenso (salvo quanto diversamente disposto nel presente "Strumento"). -----

23.3. Il "Guardiano" deve essere consultato dai "Trustees" in modo da esser messo nella condizione di esprimere con sufficiente anticipo il proprio consenso. -----

23.4. Il "Guardiano" può svolgere qualsiasi attività che egli ritenga di doversi porre in essere a tutela del "TRUST" e per impedire qualsiasi violazione alle norme di legge e del presente "Strumento" o per diminuire o annullare le conseguenze di detta violazione. -----

23.5. Il "Guardiano" ha facoltà di esprimere, in ogni tempo e in piena autonomia, la propria opinione in ordine al "TRUST", alla "TRUST Property" e all'attività dei "Trustees" e di dar loro direttive e fornir loro indicazioni al fine dell'esercizio della loro attività. -----

23.6. Il "Guardiano" può avere incarichi e svolgere direttamente (su delega dei "Trustees") attività di gestione dei beni che direttamente o indirettamente appartengono alla "TRUST Property". -----

23.8. Il "Guardiano" non può assumere incarichi di nessun tipo in aziende che svolgano attività concorrenti o similari o in potenziale conflitto con società cui il "TRUST" partecipa con una quota di capitale sociale tale da essere rilevante nella formazione delle maggioranze assembleari. -----

----- **24) REVOCA DEL GUARDIANO** -----

24.1. In considerazione del carattere fiduciario del suo incarico, il "Guardiano" può essere revocato in ogni tempo. -----

24.3. La revoca è decisa dai "Trustees". -----

24.4. L'atto di revoca non è soggetto ad alcuna motivazione e al soggetto revocato non è dovuta alcuna spiegazione. -----

24.5. Chi accetta la carica di "Guardiano" del "TRUST", con essa accetta anche il predetto potere di revoca e rinuncia pertanto a qualsiasi risarcimento dei danni che possano derivargli da detta revoca. -----

----- **25) DIMISSIONI DEL GUARDIANO** -----

25.1. Le dimissioni del "Guardiano" devono essere comunicate per iscritto ai "Trustees".

25.2. Le dimissioni del "Guardiano" hanno effetto immediato. -----

----- **26) COMPENSO DEL GUARDIANO** -----

26.1. Al "Guardiano" non è attribuito alcun compenso, ma ha diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'espletamento del suo incarico. -----

26.2. I "Trustees" corrispondono al "Guardiano" il rimborso delle spese prelevando le risorse necessarie dai proventi della "TRUST Property" o, in mancanza, dai beni appartenenti alla "TRUST Property" o dalla loro alienazione. -----

26.3. Al "Guardiano" non spetta, all'atto della cessazione del suo incarico, alcuna somma a titolo di indennità di fine rapporto. -----

----- **27) RESPONSABILITÀ DEL GUARDIANO** -----

27.1. Il "Guardiano" nella responsabilità è equiparato al "Trustee" e per tanto è responsabile, ai sensi dell'articolo 30(10) T(J)L, per fraud (cioè frode o dolo), wilful misconduct (cioè condotta volontaria) e gross negligence (cioè colpa grave). -----

----- **TITOLO V – BENEFICIARI** -----

----- **28) CATEGORIE DI BENEFICIARI** -----

28.1. Ai sensi dell'articolo 10 T(J)L, il presente "Strumento" individua le seguenti categorie di "Beneficiari" (sopra e oltre indicati collettivamente anche come "Beneficiari del TRUST" o come "Beneficiari", nel significato di cui all'articolo 1.1 T(J)L): -----

a) i "Beneficiari del Reddito (o dell'Uso)"; -----

b) i Beneficiari del "TRUST" (sopra e oltre indicati anche come "Beneficiari Finali del TRUST"). -----

28.2. Ai sensi dell'articolo 38(1) T(J)L, le attribuzioni a ogni altro "Eventuale beneficiario finale del TRUST", diverso dai "Beneficiari finali del TRUST", possono esser effettuate solamente alla scadenza del "TRUST", da conteggiare a partire dalla firma del presente "Strumento". -----

28.3. Ai sensi dell'articolo 39 T(J)L, i "Trustees" non hanno alcun potere di assegnazione diverso da quelli disposti dal presente "Strumento". -----

28.4. Ai sensi dell'articolo 10(11) T(J)L e dell'articolo 35 T(J)L, le posizioni beneficiarie disposte dal presente "Strumento" (e cioè il diritto o l'aspettativa di conseguire benefici in forza del presente "Strumento") si intendono di natura "personale" e pertanto non possono essere date in garanzia e non sono cedibili o trasmissibili né per atto tra vivi né a causa di morte, salvo quanto espressamente in contrario disposto dal presente "Strumento" per specifiche situazioni. -----

28.5. Le posizioni beneficiarie disposte dal presente "Strumento" sono rinunciabili ai sensi dell'articolo 10A. T(J)L. -----

----- **29) ATTRIBUZIONI AI "BENEFICIARI DEL REDDITO"** -----

29.1. Ai "Beneficiari del Reddito" è attribuito unicamente diritto all'uso dei beni mobili ed immobili contenuti e custoditi all'interno della proprietà indicata nel presente "Strumento". -----

29.2. Le attribuzioni dovute ai "Beneficiari del Reddito" sono effettuate una volta prelevate dai frutti prodotti dai beni facenti parte della "TRUST Property" le somme occorrenti: -----

a) al pagamento dei costi di gestione del "TRUST"; -----

b) al pagamento delle imposte gravanti sul "TRUST"; -----

----- **30) I "BENEFICIARI FINALI DEL TRUST"** -----

30.1. Qualora un "Beneficiario Finale del TRUST" muoia prima di aver ricevuto

l'attribuzione spettantegli, la qualità di "Beneficiario Finale del TRUST" spetta ai suoi discendenti in linea retta di primo grado, i quali hanno, in tal caso, diritto a ricevere, in quote eguali fra loro, le attribuzioni che avrebbe ricevuto l'originario "Beneficiario Finale del TRUST" qualora egli non fosse deceduto. -----

30.2. Nel caso in cui un "Beneficiario Finale del TRUST" muoia senza lasciare a sé superstiti discendenti in linea retta di primo grado, le attribuzioni che gli sarebbero spettate vengono suddivise tra tutti gli altri "Beneficiari Finali del TRUST" nelle stesse proporzioni in cui tra essi viene ripartito il "TRUST". -----

----- **31) INDIVIDUAZIONE DEI "BENEFICIARI FINALI DEL TRUST"** -----

31.1. I nominativi degli appartenenti alle categorie dei "Beneficiari finali del TRUST" e le attribuzioni disposte a favore di ciascuno di essi, sono elencati nel documento, convenzionalmente denominato in questo "Strumento" come "Foglio 2", collocato dai "Trustees" in un luogo sicuro, conosciuto e accessibile da loro e dal "Guardiano". -----

31.2. L'elenco di cui all'articolo 31.1. e le attribuzioni ai "Beneficiari del TRUST" disposte nel presente "Strumento" sono in ogni tempo revocabili o modificabili (anche in applicazione dell'articolo 9A. (2) (a) T(J)L) dai soli "Trustees". -----

31.3. La sostituzione o la modifica dell'elenco vengono effettuate mediante scrittura privata non autenticata recante la redazione di un nuovo elenco, sostitutivo del precedente, o mediante l'apposizione di emendamenti all'elenco stesso. -----

31.4. Copia autentica della sostituzione, dell'integrazione o della modifica dell'elenco deve essere inserita nel Libro degli Eventi. -----

----- **32) DIRITTI DEI LEGITTIMARI** -----

32.1. Ove le disposizioni di questo "Strumento" violassero i diritti successorii spettanti a un soggetto legittimario, i "Trustees" svolgono ogni attività necessaria finalizzata ad attribuire al legittimario i diritti di sua spettanza. -----

32.2. In caso di domanda giudiziale proposta dal legittimario, i "Trustees" si costituiscono in giudizio e si rimettono a giustizia. -----

32.3. La proposizione di una domanda giudiziale da parte del legittimario che adduca una lesione dei propri diritti determina l'automatica perdita da parte di tale soggetto della qualifica di "Beneficiario" che gli sia eventualmente attribuita dal presente "Strumento". -----

----- **TITOLO VI – NORME FINALI** -----

----- **33) CONCILIAZIONE E ARBITRATO** -----

33.1. Ove la "Legge Applicabile" non lo impedisca, ogni eventuale controversia discendente dalla esecuzione e dalla interpretazione del presente "Strumento" deve essere sottoposta al preventivo tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di Conciliazione presso la "Camera Arbitrale di Località". -----

33.2. Qualora detto tentativo di conciliazione non abbia esito positivo, la controversia deve essere sottoposta a un arbitrato disciplinato dal Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale medesima. -----

33.3. L'arbitrato si svolge con le regole proprie dell'arbitrario rituale. -----

33.4. L'arbitro può decidere anche secondo equità, motivando tale scelta in relazione agli scopi per i quali il "TRUST" è stato istituito. -----

----- **34) DICHIARAZIONI DI INTERESSE TRIBUTARIO** -----

34.1. Ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto si dà atto che il "TRUST" ha oggetto non commerciale e si qualifica pertanto come "ente non commerciale". -----

34.2. Ai fini tributari, i "Trustees", fermo restando la natura meramente istitutiva del presente "Strumento" con trasferimento non oneroso e fiduciario delle Attività indicate, per finalità segregative a fini di protezione, dichiarano che il presente "Strumento" non comporta per i suoi effetti immediati alcun intento liberale o donativo nei confronti dei "Beneficiari finali del TRUST", né alcun arricchimento attuale degli stessi. -----

----- **35) INVALIDITÀ DI SINGOLE CLAUSOLE DELLO "STRUMENTO"** -----

35.1. Nessuna clausola del presente "Strumento" e della documentazione a esso allegata

ha carattere talmente essenziale da determinare l'invalidità dell'intero "Strumento" nel caso in cui essa fosse ritenuta invalida. -----

35.2. Nel caso di invalidità di una singola clausola del presente "Strumento" e della documentazione a esso allegata, essa si intenderà automaticamente sostituita dalla applicabile norma della "T(J)L". -----

----- 36) ARTICOLI DEL JERSEY TRUST -----

36.1. *Articolo 16 TRUST Jersey Law [di seguito T(J)L]:* Salvo quanto previsto dalle disposizioni del *TRUST*, un *TRUST* deve avere almeno un *trustee*. -----

36.2. *Articolo 11 della Convenzione de l'Aja.* Un *TRUST* costituito in conformità alla legge specificata ... implica quanto meno che i beni del *TRUST* siano separati dal patrimonio personale del *trustee* ... in particolare: a) che i creditori personali dei *trustees* non possano sequestrare i beni del *TRUST*; b) che i beni del *TRUST* siano separati dal patrimonio dei *trustees* in caso di insolvenza di questi ultimi o di loro bancarotta; c) che i beni del *TRUST* non facciano parte del regime matrimoniale o della successione dei beni dei *trustees* ... -----

36.3. *Articolo 10 T(J)L comma 12:* Un disponente od un *trustee* di un *TRUST* possono essere anche beneficiari dello stesso *TRUST*. -----

36.4. *Articolo 43 T(J)L:* Alla cessazione del *TRUST* i beni in *TRUST* devono essere distribuiti dai *trustees* entro un ragionevole lasso di tempo secondo quanto previsto dalle disposizioni del *TRUST* ai soggetti che ne abbiano titolo. -----

36.5. *Articolo 10 T(J)L:* A prescindere da quanto possa essere stabilito dalle disposizioni del *TRUST*, un beneficiario, con dichiarazione resa per iscritto, può rinunciare, tanto con effetto permanente quanto con effetto limitato a quel determinato periodo di tempo che sarà da lui specificato, in tutto o in parte, alla posizione giuridica che gli derivi in forza di un *TRUST*. -----

36.6. *Articolo 10 T(J)L comma 11:* Salvo quanto previsto dalle disposizioni del *TRUST*, un beneficiario può vendere, dare in garanzia, costituire in pegno, trasferire ed effettuare qualsiasi altro atto dispositivo sulla sua posizione giuridica. *Articolo 35 T(J)L comma 2 - Spendthrift or protective TRUST:* ... Le disposizioni di un *TRUST* possono prevedere che la posizione giuridica di un beneficiario del reddito o del capitale dei beni in *TRUST* sia soggetta a restrizioni alla possibilità di alienazione o trasferimento. -----

36.7. *Articolo 15 T(J)L:* Se le sue disposizioni non prevedono diversamente un *TRUST* può rimanere in vigore per un tempo illimitato. -----

36.8. Si aggiunge a quanto più in generale previsto dall'articolo 21 e 23 T(J)L. -----

36.9. *Articolo 24 T(J)L:* Salvo quanto previsto dalle disposizioni del *TRUST* e salvi i doveri previsti da questa legge, un *trustee* ha sui beni in *TRUST* gli stessi poteri di una persona fisica che agisca come il proprietario effettivo di tali beni. *Articolo 54 T(J)L:* ... a) la posizione giuridica di un *trustee* sui beni in *TRUST* è limitata a quanto necessario per il corretto adempimento del *TRUST*; b) tali beni non possono essere considerati come facenti parte del patrimonio personale del *trustee* (vedi anche art. 2 e 11 della Convenzione de L'Aja). -----

36.10. *Articolo 25 T(J)L:* Salvo quanto previsto dalle disposizioni del *TRUST* un *trustee* può delegare l'adempimento o l'esercizio di uno qualsiasi dei suoi compiti o poteri (tanto gestionali quanto dispositivi) ... -----

36.11. *Articolo 25 T(J)L comma 2:* Tranne nel caso in cui le disposizioni del *TRUST* prevedano espressamente il contrario un *trustee*: a) può delegare l'amministrazione a gestori patrimoniali ... b) può valersi di commercialisti, avvocati, banche, custodi, consulenti finanziari, intestatari, agenti immobiliari, consulenti legali ed ogni altro professionista o soggetto per curare qualsiasi affare del *TRUST* o per detenere qualsiasi bene in *TRUST*. -----

36.12. *Articolo 25 T(J)L comma 3:* Un *trustee* non potrà essere ritenuto responsabile delle perdite subite dal *TRUST* in conseguenza delle deleghe o delle nomine previste da questo articolo se il *trustee* ha provveduto a tali deleghe o nomine o consentito la loro

ALLEGATO A

1) BENI IMMOBILI

[Elenco]

2) BENI MOBILI

[Elenco]

FOGLIO 1

ELENCO DEI "TRUSTEES"

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

FOGLIO 2

ELENCO DEI "BENEFICIARI DEL TRUST"

[Elenco]

FOGLIO 3

ELENCO DEI "GUARDIANI DEL TRUST"

[Elenco]